

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014 tra il Tribunale di Paola, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, la Camera penale di Paola e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza

- Premesso che è entrata in vigore la legge n. 67/2015 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- considerato quanto previsto dall'articolo 141 ter c.p.p. (attività dei servizi degli adulti ammessi alla prova);
- visto il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 pubblicato sulla G.U. n. 151/2015;

tutto ciò premesso,

i Sottoscritti convengono quanto segue.

Art. 1

La competenza dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, d'ora in avanti UEPE, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono o e/o domiciliario nella provincia di Cosenza, i quali intendano eseguire la messa alla prova nel territorio della predetta provincia.

L'UEPE, ai sensi dell'art. 141 ter disp. att. c.p.p., riceve dall'imputato personalmente o tramite il difensore, in quest'ultimo caso in forza di procura speciale da esibire in originale, la richiesta di elaborazione un programma di trattamento, che deve essere corredata dalla sottoscrizione del modulo cd MAP 1, contenente i seguenti dati:

1. dati anagrafici dell'imputato/indagato;
2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
3. recapito telefonico e/o di cellulare dell'imputato/indagato;
4. indicazione relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute;
5. eventuale documentazione proveniente dai servizi socio - sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere ritenute ostative all'ammissione al benefico, quali lo stato di tossico/alcool dipendenza o la presenza di patologie;
6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative all'attivazione della copertura assicurativa, indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es. straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
7. indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
8. indicazione del numero R.G. notizia di reato, dell'eventuale numero di ruolo generale dibattimento, delle norme violate, dell'ufficio giudiziario precedente;
9. indicazione dell'eventuale data di udienza;



10. dichiarazione di disponibilità dell'ente (acquisibile anche nel corso del procedimento) ove avverrà la prestazione di lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato non necessariamente convenzionati;

11. autocertificazione dell'imputato/indagato attestante: di non avere mai fruito, in precedenza, della messa alla prova; di non avere mai formulato richieste di messa alla prova in altri procedimenti ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (nel qual caso, indicherà numero di R.G. e Autorità Giudiziaria).

Solo nei casi di direttissima l'UEPE accetterà anche le istanze fatte pervenire dal legale a mezzo pec, all'indirizzo uepe.cosenza@giustiziacert.it, che, oltre a quanto sopra indicato, dovrà allegare anche il documento di riconoscimento sottoscritto dell'imputato/indagato. In tal caso l'attestato sarà rilasciato dall'UEPE per pec all'indirizzo del legale.

L'UEPE rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, con numero di protocollo e data, e, in attesa delle disposizioni provenienti da parte del magistrato competente, non predispone alcun programma.


Art. 2

Il Giudice del Tribunale di Paola, d'ora in avanti il giudice, nel corso della prima udienza o comunque prima dell'apertura del dibattimento, ricevuta l'attestazione di richiesta sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all'UEPE da parte dell'indagato/imputato, verifica l'ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p., vale a dire che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva pari nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.;
3. l'imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
4. l'imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.;
6. se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione - che questi "si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati".

La valutazione di ammissibilità soggettiva sarà trasmessa da parte della cancelleria del Tribunale all'UEPE con richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza all'indirizzo pec uepe.cosenza@giustiziacert.it.

Il giudice potrà richiedere all'UEPE una relazione socio familiare sull'imputato/indagato da allegare al programma. L'udienza sarà rinviata, nel



rispetto del termine prescrizione e considerate le attività da espletare a cura dell'UEPE, di regola a distanza di tre (3) / quattro (4) mesi.

Art. 3

L'UEPE, preso atto dell'attivo coinvolgimento dell'imputato/indagato – manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'elaborazione del programma di trattamento e all'indagine socio familiare eventualmente richiesta, nel produrre attestazione rilasciata da un ente convenzionato o non con il Tribunale, presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità – trasmette in tempo utile per l'udienza, per via pec, alla cancelleria del Tribunale il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato/indagato che lo sottoscrive in segno di condivisione.

Art. 4

Il Tribunale, ricevuto il piano di trattamento, lo allega all'ordinanza se condiviso ovvero può integrarlo, modificarlo e inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno attraverso condotte riparatorie e/o se ritenute utili attraverso opera di mediazione. Il Tribunale può anche richiedere una nuova formulazione indicando quali siano gli elementi da integrare entro 30 gg ovvero può respingere l'istanza di messa alla prova. Dei provvedimenti assunti sarà reso edotto anche l'UEPE a mezzo pec.

La durata del trattamento sarà stabilita tenuto conto:

- della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
- dell'indagine socio - familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità obbligatorio.

In caso di accoglimento dell'istanza e di approvazione del programma di trattamento viene dato obbligo all'imputato e/o indagato di recarsi entro 15 giorni dall'udienza ovvero entro una data prefissata dal Giudice all'UEPE per l'avvio del programma di messa alla prova.

Dalla data del verbale sottoscritto dal Direttore dell'UEPE o da suo delegato e dall'indagato/imputato decorrerà il periodo di messa alla prova. Il verbale, in duplice originale, sarà trasmesso a cura dell'UEPE al Giudice che ha emesso il provvedimento, all'Ente nel quale l'imputato/indagato svolgerà il lavoro di pubblica utilità e, se presenti, anche all'associazione dove svolgerà il volontariato e all'ente dove sarà effettuata l'opera di mediazione, per via pec ovvero per e-mail normale in caso di enti privati.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere al più presto inserita nel casellario giudiziale.

Della sottoscrizione del verbale sarà data notizia a cura dell'UEPE nella banca data dello SDI.

Il programma di trattamento non potrà contenere prescrizioni orarie o territoriali.



3



In fase di esecuzione della messa alla prova, l'UEPE verifica il programma di trattamento con le modalità proprie del servizio. In questa fase, le vicende modificative del domicilio limitate a poche giornate dovranno essere comunicate all'UEPE, che ne darà comunicazione al Giudice solo se comportino una modifica della competenza dell'Ufficio o presentino incongruenze rispetto al programma in atto.

Le deroghe dovranno essere comunque richieste all'UEPE entro 10 gg e le richieste modifiche, sempre tramite UEPE, al giudice entro 20 gg.

L'UEPE si impegna altresì a comunicare all'A.G. soltanto le trasgressioni al programma che potrebbero determinare la sospensione della prova, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo di messa alla prova, l'UEPE trasmette, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione dell'esito, la relazione finale relativa all'andamento della prova, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.

Al termine del periodo fissato, il giudice valuta l'esito della prova in un'udienza, che sarà fissata, di regola, circa trenta giorni dopo detto termine, e in caso di esito positivo dichiara l'estinzione del reato; in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p.).

Il provvedimento adottato sarà comunicato a cura della cancelleria all'UEPE anche ai fini della successiva comunicazione alla banca data dello SDI.

Art.5

Le comunicazioni tra gli Uffici e con i Difensori avverranno tramite e-mail certificata.

Art. 6


Le disposizioni del presente protocollo si applicano in quanto compatibili anche alle richieste di messa alla prova formulate nel corso delle indagini preliminari.

DURATA CONVENZIONALE DEL PROGRAMMA

Infine, allo scopo di uniformare il più possibile le linee operative relative alla durata della messa alla prova e a fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati che consentono di accedere all'istituto.

La durata massima della messa alla prova è stata individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del giudice, ove necessario.

Le fasce individuate sono le seguenti:



- Fascia A: contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da uno a quattro mesi;
- Fascia B: delitti puniti con la reclusione non superiore al massimo ad un anno: periodo di messa alla prova da quattro a sei mesi;
- Fascia C: delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni: periodo di messa alla prova da sei a dodici mesi;
- Fascia D: delitti puniti con la reclusione superiore a tre anni: periodo di messa alla prova da dodici a diciotto mesi.

Occorre comunque sottolineare la necessità che il giudice intervenga con una determinazione della durata adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è un rilevante scarto tra minimo e massimo e che si caratterizzano per modesto disvalore.

Le disposizioni del presente protocollo, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa e organizzativa dei singoli giudici, costituiscono indirizzi generali di comportamento idonei a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio di giustizia penale.

Il presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica dell'adeguatezza e sostenibilità delle procedure individuate entro dodici mesi.

Paola, 24 MAG. 2016

LCS

Per il Tribunale di Paola

Paola De Girola

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola

Per la Camera Penale di Paola

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza

Enrico Me Gust

TRIBUNALE DI PAOLA

Despositato

Oggi 24/5/2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA